ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555
E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it
Codice fiscale: 97149120582

BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

Ex art. 4 bis "Regolamento ex art. 19 bis per l'erogazione dei trattamenti di assistenza",
approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008
(pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).

- PRIMO PERIODO 2023 -

ASSEGNI DI STUDIO

Ex art. 2 comma 1 lett. b) del "Regolamento ex art. 19 bis per l'erogazione dei trattamenti di assistenza"
approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008
(pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).

Il Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 22 ottobre 2008, di seguito Regolamento, prevede interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel presente bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

La concessione e la misura dei sussidi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel presente bando e previo accertamento dei requisiti previsti.

L'Ente ha previsto per l'anno 2023 uno stanziamento dell'importo di € 370.000,00 suddiviso in due scaglioni.

Il primo relativo al periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023 ed il secondo relativo al periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023

L'importo del primo periodo 2023 è ripartito tra le seguenti diverse categorie di trattamento di assistenza:

- sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
- sussidi per concorso nelle spese per assistenza domiciliare;
- assegno di studio;
- sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (provvidenze straordinarie).

La disponibilità eventualmente non utilizzata del primo periodo 2023 confluisce in quella del secondo periodo 2023.

Il Consiglio di Amministrazione può, previa verifica del numero delle prestazioni erogate e nel rispetto degli importi stanziati, disporre che le somme non utilizzate per alcune singole prestazioni assistenziali confluiscano nelle altre categorie di trattamento assistenziale, avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese complessivamente sostenute.

1. TIPOLOGIA DI SUSSIDIO

Ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. c) del Regolamento l'Ente corrisponde, a titolo di contributo, **assegni di studio** quando si evidenzia uno stato di disagio economico o di oggettiva difficoltà familiare, conseguenti ad un evento straordinario[1] tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi per i figli di iscritti o iscritti deceduti, inerenti:

a. **l'ultimo anno della scuola superiore;**

b. **corsi di laurea per la relativa durata legale**

[1] Definizione di Evento Straordinario: Accadimento puntuale e "non conforme all'ordinarietà" (ovvero un fenomeno circoscritto nel tempo e non riconducibile a uno status/condizione), ma che incide in maniera rilevante sul bilancio familiare fino al punto di essere difficilmente sostenibile da parte dell'iscritto

2. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

I requisiti necessari per l'accesso alla prestazione sono:

1. La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod. 2) dell'iscritto, fino all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza;

2. Il reddito familiare, risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (modello ISEE), non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda stessa;

3. Non hanno diritto al sussidio i soggetti che abbiano richiesto la restituzione o la ricongiunzione verso altro Ente di Previdenza obbligatorio del montante contributivo;

4. Il sussidio non è cumulabile con altri trattamenti di assistenza di cui ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento;

5. La domanda di sussidio è ripetibile esclusivamente nel caso di comprovato e perdurante stato di bisogno conseguente l'evento straordinario che lo ha generato.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare del sussidio:

a) gli iscritti contribuenti all'EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente, sui quali grava l'obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);

b) gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall'Ente, hanno interrotto nel corso dell'anno l'attività professionale o si sono cancellati dall'albo, purché contribuenti nell'anno antecedente la domanda di sussidio;

c) i superstiti dell'iscritto;

d) i superstiti del pensionato.

Si considerano iscritti contribuenti anche coloro che nel corso dell'anno hanno cessato l'attività o si sono cancellati dall'albo, purché contribuenti nell'anno antecedente la domanda di sussidio.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Ai sensi dell'art. 3, c.3 del Regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall'art. 16, comma 1 del Regolamento dell'Ente di attuazione dell'Ente, ovvero:

1. il coniuge o il convivente more uxorio;
2. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
3. genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

I requisiti dello studente ai fini della concessione dell'assegno di studio sono i seguenti:

a. essere figli di professionisti regolarmente iscritti o di titolari di pensione erogata dall'EPAP, in regola con i versamenti dei contributi, ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;

b. per l'assegno di studio per l'ultimo anno di scuola superiore: non essere stati ripetenti nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno;

c. per l'assegno di studio per il corso di laurea per la relativa durata legale: essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio di Facoltà relativamente al corso di studi universitario;

d. non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce;

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l'iscrizione ad altro corso di laurea.

La domanda per l'erogazione dell'assegno può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell'iscritto deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall'esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei minori e deve essere presentata, ai sensi dell'art. 4, **entro 180 giorni** dal termine dell'anno scolastico o accademico per il quale si chiede l'assegno.

4. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di sussidio deve essere presentata al verificarsi dell'evento straordinario e di tutti i requisiti previsti **entro 180 giorni dal termine dell'anno scolastico o accademico per il quale si chiede l'assegno**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'EPAP, scaricabile dalla pagina web www.epap.it, e deve essere inviata all'Ente tramite PEC all'indirizzo epap@pec.epap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

All'atto di presentazione della domanda gli interessati devono allegare:

- copia modello ISEE in corso di validità;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia dell'interessato alla data della domanda;
- fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante:
  a. per le scuole medie superiori, la qualifica di studente non ripetente nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno;
  b. per l'Università, per l'anno accademico per cui si richiede l'assegno, la data di immatricolazione, gli esami previsti dal piano di studi ufficiale ovvero quello approvato dal Consiglio di facoltà relativamente al corso di studi universitario, la data in cui sono stati sostenuti i suddetti esami;
- documentazione comprovante l'evento straordinario, compresa certificazione medica, se lo stato di bisogno è collegato a infortunio o malattia
- copia della documentazione fiscale/contabile (bollettini, MAV, contratti di affitto, titoli di viaggio ecc.) e dei giustificativi di pagamento (distinta di bonifico, contratti di spese con pagamenti dei canoni, ecc.) attestanti le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dell'Università (solo nel caso si richieda il sussidio maggiorato a rimborso delle spese sostenute come previsto nel successivo capitolo 7 "Entità e modalità di erogazione");

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ***debitamente sottoscritta***.

5. PROCEDIMENTO E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

1. L'Ente valuta l'idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all'interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
2. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto 2023 approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
3. Le graduatorie, per la concessione dei sussidi, saranno definite sulla base dei seguenti criteri:
   a) reddito del nucleo familiare risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L'importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest'ultimo;
   b) numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
   c) tipologia e gravità dell'evento causa della richiesta;
   d) percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
   e) eventuale percezione precedente di sussidi ex art. 19 bis;
   f) libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.

4. Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità, il sussidio verrà ripartito in parti uguali tra gli interessati.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie e sulla base delle graduatorie stesse, il CdA delibera i nominativi degli assegnatari e l'importo del trattamento assistenziale a ciascuno assegnato. Comunque, entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'Ente dà notizia dell'esito del procedimento a tutti gli interessati. In ogni caso sarà rispettata la privacy.
6. Entro il mese di gennaio 2024 e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, il CdA può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

6. PUNTEGGI DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

1. **reddito familiare** risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE):

fino a € 10.000	20 punti
da € 10.001 a € 20.000	15 punti
da € 20.001 a € 30.000	10 punti
superiore € 30.000	5 punti

2. **anni consecutivi per i quali l'iscritto è in regola** con la contribuzione e con le relative comunicazioni, come risultanti dagli estratti conto.

   I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente partizione e calcolati con le seguenti modalità: *anni in regola diviso anni di iscrizione totali:*

100%	5 punti
da 75 a 99%	4 punti
da 50 a 74%	3 punti
da 25 a 49%	2 punti
da 1 a 24%	1 punto

3. **familiari a carico**:

Nessun familiare	0 punti
1 familiare	1 punto
2 familiari	2 punti
Oltre 2 familiari	3 punti

4. Punteggio extra di 6 punti nel caso in cui sia **presente un diversamente abile nel nucleo familiare del richiedente**;

5. Punteggio extra di 10 punti in caso di **libero professionista puro, senza altra cassa o ente di previdenza**.

6. **Tipologia e gravità**:
   - Punteggio legato alla tipologia del dante causa dell'evento richiesto:

iscritto	3 punti

figlio a carico	3 punti
figlio non a carico facente parte il nucleo familiare	1 punto
coniuge	2 punti
altri familiari facenti parte il nucleo familiare	1 punto

7. PUNTEGGI EXTRA DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA

Per questo sussidio, oltre ai punteggi previsti per la stesura della graduatoria generale, si deve tenere conto anche di un punteggio extra da attribuire secondo le seguenti indicazioni:

- **Malattia o infortunio**

Permanente	2 punti
Temporaneo	1 punto

8. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i seguenti importi:

- **€ 1.250,00** per chi ha frequentato l'ultimo anno della scuola media superiore;
- **€ 2.500,00** forfettari per l'anno accademico universitario per cui si richiede l'assegno, in assenza di spese documentate,
- **un massimo di € 5.000,00** a rimborso di spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento del corso di studi universitario come dal precedente art. 4.

L'assegno di studio può essere erogato una sola volta per ogni anno scolastico/accademico.

9. VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'EPAP si riserva di procedere, anche a campione, alle verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.